

Roma, 3 dicembre 2012

Circolare n. 275/2012

Oggetto: Codice della Strada – Abolizione delle targhe ripetitrici dei rimorchi – DPR 28.9.2012, n.198, su G.U. n.273 del 22.11.2012.

Con il DPR indicato in oggetto è stata disciplinata la nuova normativa sulle targhe dei rimorchi introdotta dall'articolo 11 della legge n.120/2010.

In particolare, è stato previsto che i rimorchi recheranno solo la propria targa di immatricolazione, di dimensioni analoghe a quelle degli altri autoveicoli, e non sarà presente la targa ripetitrice di quella del veicolo trainante.

Il nuovo sistema di targatura sarà applicabile ai rimorchi immatricolati a partire dal 20 febbraio 2013, nonché a quelli che verranno reimmatricolati successivamente a tale data.

Daniela Dringoli
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 145/2010
Allegato uno
D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n. 273 del 22.11.2012 (fonte Guritel)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 2012, n. 198
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di variazione dell'intestataro della carta di circolazione, intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e di targhe dei rimorchi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

E m a n a
il seguente regolamento:

*****OMISSIS*****

Art. 2

Modifiche all'articolo 256 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All'articolo 256, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: «i rimorchi ed» sono soppresse.

Art. 3

Modifiche all'articolo 258 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All'articolo 258, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b):

1) dopo la parola: «autoveicoli», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e loro rimorchi»;

2) al numero 1), dopo la parola: «veicoli» sono inserite le seguenti: «e loro rimorchi»;

3) al numero 2), dopo la parola: «autoveicoli» sono inserite le seguenti: «e loro rimorchi»;

b) alla lettera c), le parole: «veicoli trainati da autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «carrelli appendice»;

c) alla lettera d), le parole: «dei rimorchi degli autoveicoli,» e le parole: «III. 4/d,» e: «III. 4/t,» sono soppresse; dopo le parole: «targhe EE per autoveicoli e loro rimorchi comprese quelle ripetitrici» sono inserite le seguenti: «per carrelli appendice».

Art. 4

Modifiche all'articolo 259 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All'articolo 259, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), le parole: «dei rimorchi,» sono soppresse;
- b) alla lettera b), le parole: «dei rimorchi,» sono soppresse.

Art. 5

Modifiche all'articolo 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All'articolo 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1:
 - 1) dopo le parole: «per autoveicoli» sono inserite le seguenti: «, loro rimorchi»;
 - 2) alla lettera a), la parola: «scritte» e' sostituita dalla seguente: «scritta» e la parola: «RIMORCHIO,» e' soppressa;
- b) al comma 3, al secondo periodo, dopo la parola: «autoveicoli» sono inserite le seguenti: «, dei rimorchi».

Art. 6

Modifiche alle appendici al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. Al titolo III, appendice XII-Art. 257, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al numero 1:
 - 1) alla lettera a), dopo le parole: «degli autoveicoli» sono inserite le seguenti: «, nonche' quella posteriore dei loro rimorchi»;
 - 2) la lettera b) e' soppressa;
 - 3) alla lettera h), le parole: «rimorchi e» sono soppresse;
 - 4) alla lettera p), dopo le parole: «autoveicoli» sono inserite le seguenti: «e targhe di immatricolazione dei loro rimorchi»;
 - 5) la lettera q) e' soppressa;
 - 6) alla lettera r), le parole: «rimorchi e» sono soppresse;
 - b) al numero 3:
 - 1) al primo periodo, dopo la parola: «rimorchiati» sono inserite le seguenti: «che ne devono essere dotati»;
 - 2) al terzo periodo, le parole da: «rispettivamente» a: «"Escursionisti Esteri" » sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente per i carrelli appendice trainati da autoveicoli, per i veicoli trainati da macchine agricole od operatrici e per i carrelli appendice trainati da autoveicoli "Escursionisti Esteri" ».
2. Al titolo III, appendice XIII-Art. 260 DISCIPLINARE TECNICO, numero 1, punto 1.3. Colori, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera m) e' sostituita dalla seguente: «m) le targhe ripetitrici dei veicoli trainati per i quali sono previste.».

Art. 7

Modifiche agli allegati al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. Agli allegati al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nell'intestazione della TABELLA III.3/a Art. 257, le parole: «per rimorchi trainati da autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «per carrelli appendice trainati da autoveicoli» e le parole: «per rimorchi "escursionisti esteri" » sono sostituite dalle seguenti: «per carrelli appendice "escursionisti esteri" »;
- b) nell'intestazione della TABELLA III.3/b Art. 257, le parole: «veicoli» sono sostituite dalle seguenti: «carrelli appendice»;
- c) nell'intestazione della TABELLA III.3/e Art. 257, dopo le parole: «per autoveicoli» sono aggiunte le seguenti: «e loro rimorchi»;
- d) alla figura III 4/b Art. 258, e' inserita la seguente didascalia: «TARGA DI IMMATRICOLAZIONE POSTERIORE PER AUTOVEICOLI E LORO RIMORCHI (formato A)»;
- e) alla figura III 4/c Art. 258, e' inserita la seguente didascalia: «TARGA DI IMMATRICOLAZIONE POSTERIORE PER AUTOVEICOLI E LORO RIMORCHI (formato B)»;
- f) la figura III 4/d Art. 258 e' soppressa;
- g) alla figura III 4/l Art. 258, nella didascalia, le parole: «VEICOLI TRAINATI DA AUTOVEICOLI» sono sostituite dalle seguenti: «CARRELLI APPENDICE»;
- h) alla figura III 4/m Art. 258, nella didascalia, le parole:

«VEICOLI TRAINATI DA AUTOVEICOLI» sono sostituite dalle seguenti:
«CARRELLI APPENDICE»;

i) alla figura III 4/s Art. 258, nella didascalia, dopo le parole:
« "ESCURSIONISTI ESTERI" » sono aggiunte, in fine, le seguenti: «E
PER I LORO RIMORCHI»;

l) la figura III 4/t Art. 258 e' soppressa;

m) alla figura III 4/u Art. 258, nella didascalia, la parola:
«VEICOLI» e' sostituita dalle seguenti: «CARRELLI APPENDICE».

Art. 8

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 entrano in vigore a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto e, per effetto dell'articolo 11, comma 8, della legge 29 luglio 2010, n. 120, si applicano ai soli rimorchi immatricolati successivamente alla predetta data di entrata in vigore, fatta salva la facolta' di immatricolare nuovamente quelli gia' immessi in circolazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 28 settembre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Passera, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2012

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare, registro n. 14, foglio n. 328